



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 16 luglio 2026
Verbale n° 25/2026

Omissis

AI Act (Regolamento UE 2024/1689) – obblighi di trasparenza applicabili dal 2 agosto 2026 e indicazioni operative per gli Iscritti

Il Consiglio dell'Ordine ricorda agli Iscritti che, dal 2 agosto 2026, diverranno applicabili ulteriori disposizioni del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, tra cui gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50.

L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per la ricerca, la sintesi di documenti, la traduzione o la predisposizione di bozze non è vietato e non rientra, di per sé, tra gli impieghi dell'intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio.

L'intelligenza artificiale deve, tuttavia, rimanere uno strumento di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.

La verifica delle fonti, la valutazione giuridica, la scelta difensiva e la responsabilità della prestazione restano esclusivamente in capo all'avvocato.

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio suggerisce, senza pretesa di esaustività, le seguenti indicazioni operative di carattere generale ed orientativo, da adattare alle dimensioni, all'organizzazione e alle concrete modalità di svolgimento dell'attività di ciascuno studio:

1. censire gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati;
2. individuare gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzabili all'interno dello studio, tenendo conto delle condizioni di sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati, nonché del livello di competenza e formazione dei soggetti autorizzati al loro impiego;
3. adottare semplici regole interne di utilizzo;
4. evitare l'inserimento di dati personali, informazioni riservate o coperte dal segreto professionale in sistemi non adeguatamente protetti;
5. verificare preventivamente la correttezza, la pertinenza e la liceità dei dati e delle istruzioni inseriti e controllare sempre l'attendibilità degli output prodotti;
6. controllare le condizioni contrattuali e le garanzie offerte dai fornitori, con particolare riguardo alla conservazione, alla localizzazione e all'eventuale riutilizzo dei dati;
7. adottare misure idonee ad assicurare un adeguato livello di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale a professionisti, collaboratori e personale, tenendo conto delle rispettive conoscenze tecniche, dell'esperienza e delle mansioni svolte;
8. verificare, qualora mettano a disposizione del pubblico chatbot o assistenti virtuali, che gli utenti siano informati, in modo chiaro e tempestivo, di interagire con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

L'art. 50 dell'AI Act non impone, in via generale, di indicare in ogni atto o documento professionale l'impiego dell'intelligenza artificiale, ma prevede specifici obblighi di trasparenza per determinate applicazioni e per alcuni contenuti generati o manipolati artificialmente.

Resta fermo, per i professionisti italiani, l'obbligo previsto dall'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, di comunicare al destinatario della prestazione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale.

La disposizione non prevede espressamente che tale informativa debba essere reiterata in ogni singolo atto o documento. In assenza di specifiche prescrizioni relative alla forma e alle modalità della comunicazione, si ritiene che l'informativa possa essere inserita nella lettera di incarico o resa mediante separata comunicazione, purché il cliente sia adeguatamente informato e l'informativa venga aggiornata in caso di modifiche significative dei sistemi o delle modalità del loro impiego.

Rimane in ogni caso in capo a ciascun Iscritto il dovere di mantenere un adeguato livello di competenza e di aggiornamento professionale, anche con riguardo agli strumenti informatici e ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati, dei quali devono essere conosciuti caratteristiche, potenzialità, limiti e rischi.

Il Consiglio richiama pertanto gli Iscritti a un impiego dell'intelligenza artificiale conforme alla normativa vigente, proporzionato alle finalità perseguite e sottoposto a effettiva supervisione professionale, nel rispetto degli obblighi informativi nei confronti del cliente, della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi e doveri posti dall'ordinamento deontologico forense, con particolare riguardo alla competenza, alla diligenza, alla riservatezza, al segreto professionale e alla responsabilità personale dell'avvocato.

Omissis

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Stefano SAVI

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Carlo IAVICOLI

E' estratto di delibera conforme all'originale

Il Segretario
Avv. Carlo Iavicoli

Genova, 21/07/2026